



Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta, detto Sovrano Militare Ordine di Malta - SMOM, fatto a Roma il 23 ottobre 2023

A.C. 1703

Dossier n° 277 - Schede di lettura
8 aprile 2024

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1703
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta, detto Sovrano Militare Ordine di Malta – SMOM, fatto a Roma il 23 ottobre 2023
Iniziativa:	Governativa
Numero di articoli:	4
Date:	
presentazione:	9 febbraio 2024
assegnazione:	6 marzo 2024
Commissione competente :	III Affari esteri
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, II Giustizia, V Bilancio e Tesoro e XII Affari sociali

Premessa

L'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta, detto Sovrano Militare Ordine di Malta – SMOM, fatto a Roma il 23 ottobre 2023, ha lo scopo di **consentire al Corpo italiano di soccorso dell'Ordine di Malta** (C.I.S.O.M.), ente di diritto melitense, di **isciversi al Registro unico nazionale del Terzo settore** (RUNTS), previsto dall'articolo 45 del codice del Terzo settore (decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117), ai fini della fruizione dei benefici previsti dal citato Codice.

Come precisato dal Governo nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge in esame, la proposta di un Accordo finalizzato a consentire al Corpo italiano di soccorso dell'Ordine di Malta di iscriversi al RUNTS è stata presentata dal Sovrano Militare Ordine di Malta. Il testo proposto è stato modificato per recepire le osservazioni delle competenti amministrazioni italiane. Sul testo risultante da tali modifiche e osservazioni è stato acquisito, tramite l'Ambasciata del Sovrano Militare Ordine di Malta in Italia, l'assenso dello stesso Ordine.

Finalità
dell'Accordo

Il **Registro Unico Nazionale del Terzo Settore** (RUNTS) è il **registro telematico** istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in attuazione degli artt. 45 e segg. del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117), per assicurare la piena trasparenza degli enti del Terzo settore (ETS) attraverso la pubblicità degli elementi informativi che vi sono iscritti. L'iscrizione al RUNTS consente di:

- acquisire la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) o, a seconda dei casi, quelle specifiche di Organizzazione di Volontariato (ODV), Associazione di Promozione sociale (APS), Ente Filantropico, Rete Associativa;
- beneficiare di agevolazioni, anche di natura fiscale, di accedere al 5 per mille e per specifiche tipologie di ETS a contributi pubblici o di stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- nei casi previsti di acquisire la personalità giuridica.

Non possono utilizzare la denominazione di Ente del Terzo settore o quelle specifiche gli enti non iscritti al RUNTS.

Il Registro Unico
Nazionale del
Terzo Settore

Il Registro è gestito con modalità telematiche su base territoriale dall'Ufficio Statale, gli Uffici Regionali e gli Uffici Provinciali del RUNTS, istituiti rispettivamente presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, presso ciascuna Regione e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Il RUNTS è pubblico, consultabile da tutti gli interessati e dalle Pubbliche Amministrazioni. Le procedure di iscrizione degli enti, le modalità per il deposito degli atti, le regole per la tenuta la conservazione e la gestione del RUNTS sono definite dal Decreto Ministeriale 15 giugno 2020, n. 106 e dai relativi allegati.

Possono iscriversi al RUNTS le organizzazioni di volontariato (ODV), le associazioni di promozione sociale (APS), gli enti filantropici, le reti associative, le associazioni riconosciute o non riconosciute, le società di mutuo soccorso che non hanno l'obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

Gli enti religiosi civilmente riconosciuti possono chiedere l'iscrizione al RUNTS e accedere ai relativi benefici adottando e depositando presso il Registro un regolamento che disciplini lo svolgimento delle attività di interesse generale secondo le previsioni del Codice del Terzo settore e del decreto ministeriale attuativo.

Le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le società di mutuo soccorso che gestiscono fondi sanitari integrativi o superano i 50.000 euro annui di contributi associativi devono iscriversi nella sezione speciale del Registro imprese (RI); gli atti e le informazioni iscritti nel RI sono comunque consultabili attraverso il RUNTS. Il Decreto ministeriale disciplina le modalità e condizioni secondo cui le Organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale già iscritte nei rispettivi registri di cui alle leggi 266/1991 e 383/2000 saranno iscritte nel RUNTS senza soluzione di continuità; ulteriori disposizioni sono previste per le Onlus iscritte nell'Anagrafe tenuta dall'Agenzia delle Entrate.

Fonte: <https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/Scopri-il-RUNTS>

L'Accordo si inserisce nel contesto delle **relazioni esistenti tra la Repubblica italiana e il Sovrano Militare Ordine di Malta**.

In particolare, l'articolo 8 dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Sovrano Militare Ordine di Malta volto a codificare lo stato delle relazioni bilaterali, fatto a Roma il 17 maggio 2012, ratificato in Italia con Decreto del Presidente della Repubblica ed entrato in vigore in data 11 ottobre 2012, prevede che **l'Italia riconosce la personalità giuridica delle istituzioni dello SMOM** quali enti di diritto pubblico melitense, appartenenti all'ordinamento giuridico dello stesso SMOM.

Tra gli enti di diritto pubblico melitense di tipo fondativo, il C.I.S.O.M. opera in Italia per attività di interesse generale per conto del Sovrano Militare Ordine di Malta, e più in dettaglio in virtù:

- dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e il Sovrano Militare Ordine di Malta in materia di assistenza in caso di gravi emergenze determinate da eventi naturali o dovute all'attività dell'uomo, fatto a Roma il 28 gennaio 1991,
- dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e il Sovrano Militare Ordine di Malta in materia di assistenza nelle attività di salvaguardia della vita umana in mare, fatto a Roma il 29 settembre 2020.

Considerato lo svolgimento di attività di interesse generale in Italia da parte del C.I.S.O.M., acquista rilevanza per il richiamato Corpo la riforma del cd. Terzo Settore (D. Lsg. 3 luglio 2017, n.117 e ss) che ha provveduto al riordino e alla revisione complessiva della disciplina vigente in materia, sia civilistica che fiscale, definendo, per la prima volta, il perimetro del cd. Terzo Settore e, in maniera omogenea e organica, gli enti che ne fanno parte. In particolare, in attuazione degli articoli 45 e seguenti del Codice del Terzo settore italiano, è stato istituito il Registro unico nazionale del Terzo Settore presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Secondo l'Accordo in oggetto, **l'iscrizione di diritto al Registro unico nazionale italiano del Terzo settore** avverrebbe, su domanda del C.I.S.O.M., tramite il deposito presso il summenzionato registro di un regolamento, in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, che recepisce le norme del Codice del Terzo settore italiano.

L'inserimento del C.I.S.O.M. nel RUNTS comporterebbe **l'applicazione all'ente di diritto pubblico melitense del Codice del Terzo settore italiano, come dettagliato nell'art. 1 dell'Accordo in oggetto**.

In tal modo, il C.I.S.O.M. potrebbe operare nel territorio della Repubblica Italiana le attività di interesse generale in conformità alle disposizioni del Codice del Terzo settore

Requisiti per
l'iscrizione

italiano, nonché alla normativa italiana che ne disciplina l'esercizio. In particolare, come si è anticipato, l'iscrizione al RUNTS costituisce presupposto ai fini della fruizione dei benefici previsti dal Codice del Terzo settore italiano.

Contenuto dell'Accordo

Il testo si compone di un preambolo e di 5 articoli.

L'**articolo 1** prevede l'**iscrizione di diritto, su domanda**, del C.I.S.O.M. nel Registro unico nazionale del Terzo settore, prevedendo altresì che il Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta (C.I.S.O.M.) **medesimo adotti un regolamento** che recepisca le disposizioni del codice del Terzo settore.

Le norme del Codice del Terzo settore italiano sono in parte non applicate al C.I.S.O.M., al fine di preservare la peculiarità dell'ente melitense. In particolare, in deroga all'articolo 22 del Codice del Terzo settore italiano, iscrivendosi nel RUNTS, il C.I.S.O.M. mantiene il proprio status giuridico di ente di diritto pubblico melitense.

Inoltre, in deroga all'articolo 3 del Codice del Terzo settore italiano, con l'iscrizione del C.I.S.O.M. al RUNTS, non si applicano al C.I.S.O.M. le disposizioni di cui agli articoli 12, 15, comma 3, 22, 26, commi 1-5 e 7-8, 29, 30, 31 e 90 del Codice del Terzo settore italiano.

[Le deroghe al Codice del Terzo settore](#)

Ai sensi dell'**articolo 12** la **denominazione sociale**, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di ente del Terzo settore o l'acronimo ETS. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Si ricorda poi che ai sensi del **comma 3 dell'articolo 15** gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto. A sua volta l'**articolo 22** detta specifiche disposizioni in merito all'acquisizione della personalità giuridica da parte delle associazioni e le fondazioni del Terzo settore, mentre i **commi 1-5 e 7-8 dell'articolo 26** regolamentano l'"organo di amministrazione". Resta, invece, **applicabile il comma 6 dell'articolo 26** ai sensi del quale gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Gli articoli 29, 30 e 31, disciplinano, rispettivamente, la denuncia al tribunale e ai componenti dell'organo di controllo l'Organo di controllo e la revisione legale dei conti.

L'**articolo 2** stabilisce che l'attuazione di quanto previsto dall'Accordo non comporta nuovi o maggiori oneri di spesa per le Parti. La relazione tecnica precisa che dall'attuazione dell'Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica, in quanto dalla mera iscrizione dell'ente di diritto pubblico melitense al RUNTS non si determinano nuovi o maggiori oneri dal punto di vista finanziario per le Parti.

L'**articolo 3** prevede che eventuali controversie sull'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo saranno risolte in via amichevole o, subordinatamente, in via diplomatica.

L'**articolo 4** prevede che l'attuazione dell'Accordo sia conforme al diritto internazionale applicabile nonché, per Parte italiana, agli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea.

L'**articolo 5** detta le disposizioni finali relative all'entrata in vigore del presente Accordo e alle modalità di revisione dello stesso. Si stabilisce che eventuali emendamenti volti alla sostituzione o integrazione delle norme di diritto interno italiano menzionate all'articolo 1 dell'Accordo potranno essere effettuati tramite successivi accordi in forma semplificata, che entreranno in vigore alla data di firma.

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli.

L'**articolo 1** contiene l'autorizzazione alla ratifica e l'**articolo 2** l'ordine di esecuzione.

L'**articolo 3** contiene la clausola di invarianza finanziaria.

L'**articolo 4** disciplina l'entrata in vigore della legge di ratifica.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento s'inquadra nell'ambito delle materie (politica estera e rapporti internazionali dello Stato) di cui all'art. 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Relazioni allegare

Al disegno di legge governativo in esame sono allegare la relazione illustrativa, la relazione tecnica, l'analisi tecnico-normativa e la dichiarazione di esclusione dall'AIR.

